



**CASSA DI
MUTUA ASSISTENZA**
fra il Personale del Monte dei Paschi di Siena

Regolamento della Cassa

Soci

Art. 1 - L'ammissione a Socio verrà fatta, su domanda scritta redatta in conformità dell'art. 10 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto con la iscrizione nel Libro dei Soci.

A cura del Segretario della Cassa Mutua, entro 10 giorni dalla data della delibera di ammissione, dovrà essere provveduto alla iscrizione nel Libro dei Soci, dandone partecipazione all'interessato.

Art. 2 - L'ammissione sarà di regola rifiutata a coloro che, avendo già fatto parte della Cassa Mutua, ne furono esclusi.

I Soci non potranno in ogni caso essere riammessi se non abbiano preventivamente saldato i debiti di qualsiasi natura verso la Cassa Mutua.

Art. 3 - L'esclusione sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di alcuna preventiva diffida, quando il Socio risulti moroso, per n. 3 quote mensili, nel pagamento dei versamenti in conto delle quote sociali o delle rate per l'estinzione dei prestiti contratti con la Cassa Mutua.

Quando ricorrano particolari circostanze è in facoltà del Consiglio di dilazionare il termine predetto.

Art. 4 - La rinuncia del Socio non è ammessa se non risultano saldati i debiti per i prestiti contratti con la Cassa Mutua. La rinuncia deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 5 - Nei casi di cui all'art. 11 dello Statuto, la liquidazione delle quote o dei

versamenti avrà luogo ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile.

Assistenza e previdenza

Art. 6 - Le erogazioni di cui all'art. 20 lett. a) e b) dello Statuto vengono concesse dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche la misura, caso per caso.

Art. 7 - Le domande per ottenere gli interventi devono essere circostanziate e corredate di documenti atti a giustificarne la richiesta. Esse, di regola, devono essere inoltrate per il tramite del Fiduciario della "Cassa".

Art.8 - Della esistenza delle condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per la concessione dei sussidi e di ogni altra forma di assistenza e previdenza, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 dello Statuto, è giudice il Consiglio di Amministrazione il quale - prima di adottare le sue decisioni ha facoltà di compiere, o di disporre, per ogni domanda, le indagini e gli accertamenti che riterrà più opportuni, nonché di esigere la eventuale integrazione dei documenti presentati.

Art. 9 - Nel caso di morte del Socio, viene erogato agli eredi legittimi un contributo "una tantum", uguale per tutti, a titolo del concorso nelle spese sostenute. La misura del contributo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare il contributo fino ad un massimo del 50% della misura stabilita.

Art. 10 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con l'Istituto per superato periodo di conservazione del posto per malattia o invalidità permanente può essere erogato al Socio un contributo "una tantum", la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare il contributo fino ad un massimo del 50% della misura stabilita.

Fondo di solidarietà

Art. 11 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27-1-1970 - nell'ambito degli artt. 2 e 20 dello Statuto - è istituito il "Fondo di Solidarietà".

Il "Fondo" è alimentato da un contributo a tempo indeterminato dei Soci che volontariamente vi aderiscono.

Le erogazioni sul "Fondo" sono in aggiunta alla normale attività assistenziale che la Cassa Mutua attua in conformità dell'art. 20 lettere

a) e b) dello Statuto.

Le erogazioni a valere sul "fondo" hanno carattere prettamente mutualistico e sono disposte dal Consiglio di Amministrazione a sua autonoma ed insindacabile valutazione, nei casi di particolare necessità.

Possono accedere al "Fondo" tutti i Soci, però il Consiglio di Amministrazione terrà nel dovuto conto il fatto che il Socio vi abbia precedentemente aderito.

Prestiti per acquisto e costruzione di alloggi

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione può destinare una parte del patrimonio sociale per la concessione di prestiti di cui all'art. 2 lettera b) dello Statuto. In ogni caso l'ammontare complessivo del patrimonio da investire in tali operazioni non potrà superare il terzo del patrimonio stesso.

Inoltre, al fine di fare fronte ad eventuali richieste per prestiti contemplati dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può richiedere aperture di credito al Monte dei Paschi di Siena onde avere maggiori disponibilità da destinare a questo genere di operazioni.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o meno dei prestiti di cui all'art. precedente e determina, di volta in volta, le condizioni alle quali il prestito può essere concesso.

Borse di studio

Art. 14 - Il numero e l'ammontare delle borse di studio, di cui all'art. 20 lett. c) dello Statuto, nonché le norme relative ai criteri della loro concessione ed erogazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione mediante bando di concorso.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione può assegnare premi di incoraggiamento allo studio - ai figli od orfani di Soci - secondo i criteri di volta in volta stabiliti.

Assemblea dei soci

Art. 16 - La delega di cui all'art. 26 dello Statuto può essere data mediante lettera indirizzata al Presidente della Cassa.

Art. 17 - Nelle Assemblee devono essere posti all'ordine del giorno anche quegli argomenti per i quali sia pervenuta al Consiglio di Amministrazione una richiesta firmata da almeno 80 Soci.

Art. 18 - Nelle votazioni che avranno luogo nelle Assemblee, gli astenuti non si computano nel numero necessario a rendere valida la votazione.

Art. 19 - Per l'accertamento della regolarità delle votazioni e dei loro risultati, il Presidente dell'Assemblea (art. 33 dello Statuto) fa designare dall'Assemblea stessa due scrutatori. L'esito di ogni votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 20 - La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - in conformità all'art. 36 dello Statuto - è effettuata dall'Assemblea dei Soci mediante scheda segreta.

Art.21 - L'Assemblea dei Soci, qualora si verifichi la impossibilità di procedere alla elezione diretta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per la mancanza della maggioranza dei Soci (art. 36 dello Statuto) fissa la data delle elezioni che si svolgeranno in tre giorni lavorativi consecutivi e nomina una COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE composta da n. 8 (otto) Soci residenti in Siena, di cui un pensionato in rappresentanza dei Soci collocati a riposo, con il compito di gestire le votazioni, secondo le seguenti norme:

- a) *è compito della COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE, con la collaborazione degli uffici della "Cassa", trasmettere a tutte le Filiali e le altre dipendenze dell'istituto l'elenco dei Soci, aventi diritto al voto ed eleggibili, cioè quelli regolarmente iscritti alla "Cassa" da almeno tre mesi alla data fissata per le votazioni (art. 25 e 26 dello Statuto), nonché tutto il materiale occorrente alle votazioni;*
- b) *le "liste di candidati" devono contenere cognome e nome dei 9 (nove) nominativi occorrenti per la formazione del Consiglio di Amministrazione (art. 36 dello Statuto) e 5 (cinque: tre per i Sindaci effettivi e due supplenti) nominativi per il Collegio Sindacale, indicando a fianco di questi anche la carica proposta (art. 42 dello Statuto), nonché la loro firma di accettazione della candidatura;*
- c) *le liste di cui alla lettera b), sottoscritte da almeno 80 (ottanta) Soci, devono pervenire, in busta chiusa, all'indirizzo della COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE, presso gli uffici della Cassa Mutua a Siena, entro e non oltre le ore 24 del 30° giorno ante-cedente la data fissata per le votazioni. Le liste pervenute entro tali termini sono numerate progressivamente e con tale numero sono riportate sulla scheda di votazione*
- d) *i Soci delle Filiali con iscritti non inferiori a 20 provvederanno a nominare la COMMISSIONE ELETTORALE LOCALE, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, utilizzando ove possibile il Fiduciario della Cassa Mutua. Al termine delle votazioni la Commissione stessa effettua lo scrutinio delle schede e riporta in apposito verbale il risultato. Inoltre nel verbale deve essere indicato il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede bianche o nulle ed allegato l'elenco dei Soci votanti. L'originale del Verbale (escluse le schede)*

deve essere invia-to con sollecitudine, in busta chiusa, alla: COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI CASSA MUTUA - MONTE PASCHI - SIENA;

e) i Soci delle Filiali con iscritti fino a 19, devono ugualmente costituire la COMMISSIONE ELETTORALE di cui al punto d); ove ciò non è possibile per il limitato numero dei Soci, è cura del Titolare, anche se non Socio, raccogliere le schede votate; le schede e l'elenco dei Soci votanti devono essere trasmessi in busta chiusa, all'indirizzo di cui al punto d). Sul plico contenente tali documenti, oltre l'indirizzo deve essere indicata anche la Filiale di provenienza;

qualora il numero dei Soci e la dislocazione degli uffici lo consiglino, possono essere costituiti seggi itineranti che si recheranno presso tutti gli uffici e le dipendenze o nuclei distaccati per raccogliere l'espressione del voto, più un seggio fisso presso la sede principale della Filiale (a Siena presso la Cassa Mutua) a disposizione dei Soci per qualsiasi ragione non avessero potuto esercitare il diritto di voto nella loro sede. Tale seggio rimane aperto durante l'orario di lavoro per tutti e tre i giorni fissati per la votazione;

g) il voto si esprime contrassegnando con una X l'apposito spazio a lato della lista prescelta. Sono consentite non più di 3 (tre) cancellazioni per il Consiglio di Amministrazione e non più di 1 (una) cancellazione per il Collegio Sindacale;

h) i nominativi dei candidati indicati nella lista ed eventualmente cancellati possono essere sostituiti o meno da altrettanti nominativi di Soci di cui all'Elenco dei Soci aventi diritto al voto che deve trovarsi presso ciascun seggio elettorale;

i) i Soci indicati nell'elenco di cui al punto a) che all'atto della votazione si trovassero in altra sede possono ugualmente esercitare il diritto di voto presso la sede ove si trovano;

n) tutti i Soci in quiescenza esprimono il loro voto per corrispondenza. La COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE, con la collaborazione degli uffici della "Cassa", invierà a ciascun Socio pensionato, direttamente al proprio domicilio, la scheda di votazione e due buste, di cui una regolarmente affrancata, indirizzata alla Commissione Elettorale Centrale a Siena, per l'invio del voto espresso nei termini di cui al successivo punto m);

m) tutte le dipendenze dell'istituto ove sono Soci votanti devono procedere alle votazioni

esclusivamente nei giorni previsti, in modo che i verbali e le schede possano pervenire alla Commissione Elettorale Centrale improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno successivo all'ultimo giorno fissato per le votazioni, data nella quale inizia lo scrutinio. Le espressioni di voto pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione;

n)la Commissione Elettorale Centrale al termine dello scrutinio redige il verbale e comunica a mezzo lettera al Presidente dell'Assemblea dei Soci, che ha indetto le votazioni e, con apposita circolare a tutti i Soci, l'esito delle stesse;

o)il Presidente dell'Assemblea dei Soci, ricevuta la comunicazione di cui al punto n), entro e non oltre 15 giorni, convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti statutari.

Art. 22 - In caso di vacanza di uno o più posti, sia per dimissioni che per qualsiasi altro motivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimangono, purché siano almeno in numero di 5, procedono in concorso con i Sindaci a surrogare i mancanti fino alla prima assemblea dei Soci.

Se i posti vacanti sono più di 4 i rimanenti Amministratori devono convocare l'Assemblea dei Soci per la elezione delle cariche vacanti.

Fiduciario

Art. 23 - Nelle sedi principali del Monte dei Paschi di Siena il Consiglio di Amministrazione nomina un proprio Fiduciario scegliendolo fra i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, quando necessario, un unico Fiduciario per più località tenendo presente il criterio della loro ubicazione.

Qualora le condizioni di cui ai commi precedenti non possano essere soddisfatte, le mansioni di Fiduciario potranno essere svolte dal Titolare della Filiale se Socio della Cassa.

Art. 24 - In Filiali di particolare grandezza il Fiduciario può essere coadiuvato da un altro Socio, anche se pensionato, nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 25 - La carica di Fiduciario della Cassa è gratuita.

Il fiduciario, tuttavia, ha diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'interesse della "Cassa" per particolari mansioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Art. 26 - Al Fiduciario è conferito il compito di rappresentare la "Cassa", esclusivamente nell'espletamento di mansioni interne e nei rapporti fra Soci e "Cassa", salvo diverso mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Il Fiduciario rimane in carica per 4 anni ed è rinnovabile. Comunque la qualifica di Fiduciario può essere revocata in qualsiasi momento ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Il Fiduciario è tenuto:

a raccogliere ed inoltrare sollecitamente alla "Cassa" le domande presentate dai Soci; a tenere aggiornato l'elenco dei Soci residenti nella propria giurisdizione; a curare che le domande dei Soci, ove ciò sia richiesto o ritenuto necessario, vengano corredate dei relativi documenti giustificativi; ad esprimere per iscritto anche a seguito di esplicita richiesta che gli pervenisse dal Consiglio di Amministrazione, il suo motivato parere sulla concedibilità o meno di contributi, sussidi, sovvenzioni straordinarie, ecc., nonché sulle cause che a suo giudizio, possono avere determinato nel Socio la necessità di ricorrere alla "Cassa"; a soddisfare sollecitamente ogni e qualsiasi richiesta di indagine e di accertamento che gli venisse da parte del Consiglio di Amministrazione o degli Organi Amministrativi; a segnalare alla "Cassa" di propria iniziativa tutte le notizie che, a suo giudizio, fossero ritenute utili nell'interesse della "Cassa" ed a migliorare le relazioni tra la "Cassa" ed i Soci.